



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE DECR. EMERG. CORONAVIRUS - AMMORTIZZATORI

Alla spettabile clientela

DECRETO LEGGE 18/2020 “CURA ITALIA”

Il Decreto Legge n° 18 del 17/03/2020 prevede ammortizzatori sociali con causale di richiesta COVID-19 speciali su tutto il territorio italiano. Sono previste altresì misure per le famiglie.

IMPORTANTE: ogni azienda, in base all'inquadramento all'INPS e/o numero di dipendenti ha diritto ad una precisa tipologia di cassa integrazione definite dalle norme.

ATTENZIONE: L'INPS ha chiarito con circolare del 28/03/2020 che **non è obbligatorio far fruire al lavoratore le ferie residue** prima di utilizzare la cassa integrazione. Resta il consiglio alle aziende, qualora possano sostenere tale onere, di procedere allo smaltimento delle ferie residue, onde evitare eccessivo accumulo che può portare anche all'erogazione di sanzioni. Si precisa che, non vi può essere opposizione da parte del lavoratore riguardo ad un piano smaltimento di ferie residue, essendo peraltro l'utilizzo dello strumento caldeggiato da tutti i Decreti emessi.

Per l'utilizzo invece delle ferie correnti occorre invece un accordo con il lavoratore.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO O BONUS SERVIZI BABY – SITTING

A decorrere dal 05 marzo 2020, in virtù della sospensione delle attività scolastiche,

- i dipendenti del settore privato
- i collaboratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS
- i lavoratori autonomi potranno usufruire di un congedo straordinario a carico INPS, retribuito al 50%, per i figli di età non superiore a 12 anni oppure di qualsiasi età se con disabilità in situazione di gravità, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo spetta alternativamente ai genitori alla condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro beneficiario di strumenti a sostegno del reddito (cassa integrazione, disoccupazione) o altro genitore disoccupato non lavoratore.

In alternativa è concesso un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting pari ad un massimo di 600 euro, che verrà erogato tramite il Libretto di famiglia (art. 54-bis Legge 50/2017).

La richiesta è effettuata dal lavoratore: le modalità sono indicate sul sito INPS.

ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104

Sono estesi i permessi con l'aggiunta di ulteriori 12 giornate cumulative da usufruire nei mesi di marzo e aprile.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Il DL prevede, oltre alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo, la nullità dei licenziamenti individuali intimati per giustificato motivo oggettivo da qualsiasi azienda per 60 giorni a partire dal 17/03/2020.

La conseguenza in caso di non ottemperanza è la reintegra nel posto di lavoro oppure, a scelta del lavoratore, la corresponsione di quindici mensilità.

Rimane la possibilità di licenziare per motivi disciplinari o superamento del periodo massimo di malattia previsto dal CCNL o durante il periodo di prova. È consentito anche risolvere il rapporto di apprendistato alla scadenza. Esclusione dal divieto di licenziamento anche per categorie particolari come lavoratori domestici e dirigenti.

QUARANTENA E PERMANENZA DOMICILIARE

Il periodo trascorso in quarantena o in “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” viene equiparata a malattia e non è computabile nel periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia.

Nei giorni scorsi è stata firmata una convenzione per l'anticipo della Cassa Integrazione Ordinaria e in Deroga ai lavoratori da parte delle Banche aderenti.

CONVENZIONE GOVERNO – BANCHE – PARTI SOCIALI ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE

L'anticipazione avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo di 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore) da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L'anticipazione spetta ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione COVID a zero ore con pagamento diretto INPS, intendendosi cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario erogato dal FIS, cassa integrazione in deroga.

Tuttavia nella convenzione le parti firmatarie si impegnano a:

- individuare le modalità per estendere l'anticipazione anche al Fondo FSBA (cassa integrazione del settore artigiano) e altri fondi di solidarietà;
- aggiornare la modulistica per consentire l'anticipo per le casse a riduzione di orario, ossia quando siano presenti oltre alle ore di cassa anche ore lavorate;
- ad adottare modalità di sostegno alle imprese che necessitano di liquidità in quanto anticipano la cassa integrazione ai propri dipendenti.

I lavoratori dovranno presentare domanda ad una delle banche convenzionate con modalità telematiche.

L'apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga e comunque non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Cessa altresì in caso l'ammortizzatore sociale non venga concesso.

In tale evenienza, il lavoratore dovrà estinguere l'importo del debito entro 30 giorni dalla richiesta della Banca. **Attenzione: si precisa che questa opportunità può essere attivata solo direttamente dal dipendente recandosi presso la propria banca** e solo per le casse in deroga e la CIGO.